

SR43B - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2027/2028 - 2028/2029

Provvedimento n. 30575

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*" (di seguito, "Decreto Legislativo n. 9/2008", "Decreto Melandri" o semplicemente il "Decreto");

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida "*per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole*", in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive "*condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione*";

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 24 febbraio 2023;

VISTI i contributi forniti in data 10 marzo 2023 da alcuni operatori delle telecomunicazioni e da soggetti attivi nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, nonché da una associazione di consumatori, nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 28 febbraio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, anche "Lega Calcio Serie A" o "Lega Serie A" o "LNPA") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Melandri, è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto Decreto e dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, quest'ultima è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.

3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto, la Lega Serie A ha trasmesso, in data 17 ottobre 2022, le "Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027", che sono state poste a consultazione in data 26 ottobre 2022 e approvate dall'Autorità con delibera del 13 dicembre 2022.

4. Il Decreto Melandri è stato poi recentemente novellato per mezzo della legge 13 gennaio 2023, n.6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176, (recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", il c.d. "Aiuti-quater"), che, in particolare ha modificato l'articolo 10, comma 1, estendendo la durata massima possibile dei contratti di licenze da tre a cinque anni.

5. A seguito di tale modifica normativa, in data 24 febbraio 2023, la Lega Serie A ha trasmesso le "Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027-2027/2028-2028/2029" (di seguito, "Linee Guida").

6. In data 28 febbraio 2023 l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito alle Linee Guida, che si è conclusa in data 10 marzo 2023.

¹ [V. provv. n. 28097, "SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024" del 13 dicembre 2022. V. in particolare il paragrafo n. 2.]

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

7. Le Linee Guida presentano, in termini di criteri di formazione dei pacchetti esclusivi, di procedure di assegnazione, di regole per i diritti assegnati e non esercitati e di previsioni circa l'offerta di un canale proprio della Lega, le medesime caratteristiche del testo posto a consultazione pubblica e approvato con delibera del 13 dicembre 2022².

8. A differenza del testo approvato, la presente versione delle Linee Guida prevede la possibilità per la Lega di commercializzare i propri diritti sportivi per un ciclo di durata di quattro o di cinque anni³.

III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

9. Il 28 febbraio 2023 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A e trasmesse in data 24 febbraio 2023.

10. I contributi alla consultazione pubblica sono pervenuti in data 10 marzo 2023 da parte di tre operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi, un operatore di telecomunicazione e una associazione di consumatori.

11. In via preliminare, il contributo degli operatori si è incentrato sulla principale modifica apportata dalla LNPA alle proprie Linee Guida, ovvero la possibilità di commercializzare i diritti di trasmissioni per una durata di cinque stagioni.

12. Un operatore attivo nella commercializzazione di diritti audiovisivi si è incentrato sulle conseguenze operative e di business derivanti dalla durata quinquennale della licenza, sottolineando i miglioramenti dal punto di vista economico e finanziario di poter pianificare meglio i propri investimenti e accedere in maniera più agevole a finanziamenti. Il medesimo operatore ha rilevato, inoltre, un possibile incremento del potere negoziale con i fornitori e un orizzonte più ampio per raggiungere efficientamenti. Dal punto di vista commerciale, inoltre, l'operatore in questione ritiene che la durata più ampia consenta di adottare politiche commerciali di maggior successo, volte anche alla fidelizzazione dei clienti e alla stabilizzazione della propria base di utenti, anche in ragione della possibilità di introdurre innovazioni tecnologiche. Per queste ragioni, l'operatore, accoglie con favore la possibilità di portare la durata dei contratti di licenza a cinque anni.

13. Ulteriori due operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi non hanno rilevato problematiche legate all'estensione temporale delle licenze, richiamando il loro contributo alle considerazioni già espresse nella precedente consultazione⁴.

14. Un operatore attivo nei servizi di telecomunicazioni nel proprio contributo ha, in primo luogo, ricordato che la disponibilità di una offerta audiovisiva con contenuti *premium*, quali quelli in oggetto, rappresenta una leva commerciale fondamentale per operatori attivi nelle telecomunicazioni, che appaiono proiettati ad associare l'offerta di servizi di connettività Internet con contenuti di intrattenimento *premium* al fine di rendere più appetibile la propria offerta commerciale. Pertanto, l'assegnazione dei diritti sportivi può generare un assetto di mercato caratterizzato da una elevata concentrazione dei diritti in capo a pochi operatori. In particolare, l'ampliamento della durata dei diritti sportivi, pone, secondo alcuni operatori, il serio rischio del consolidamento di assetti di mercato suscettibili di pregiudicare lo sviluppo della concorrenza dei servizi media e broadband.

15. Tale circostanza suggerisce, secondo tale operatore, la necessità di riduzione delle esclusive derivanti dall'assegnazione dei pacchetti. Tra le possibili soluzioni, sono state proposte la creazione di offerte all'ingrosso disponibili contemporaneamente su più piattaforme e più operatori pay-tv, tramite la promozione di un sistema di regole tale da incentivare il massimo sfruttamento dei diritti da parte di più operatori pay-tv e nell'ambito nel maggior numero possibile di offerte audiovisive. In particolare, secondo l'operatore, sarebbe opportuna la previsione di un sistema di aggiudicazione delle partite – probabilmente neutrale rispetto al numero di pacchetti – che sia caratterizzato dalla assenza di esclusive o di altri meccanismi contrattuali, anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la durata delle esclusive e il loro possibile uso in chiave anti competitiva andrebbe a produrre i suoi effetti per un periodo di durata significativo. Tale operatore ha inoltre ricordato le potenziali restrizioni alla concorrenza derivanti da eventuali allocazioni delle licenze a soggetti verticalmente integrati nei mercati della fornitura dei servizi broadband, auspicando l'introduzione di un sistema di regole che possa prevenire tale fenomeno.

16. Infine, l'intervento di una associazione di consumatori ha sottolineato che la LNPA, nella sua veste di titolare dei diritti, dovrebbe essere soggetto attivo nella vigilanza dei servizi resi dagli operatori licenziatari, e proteggere i consumatori da eventuali disservizi derivanti dall'attività degli stessi operatori, anche tramite la predisposizione di meccanismi di indennizzo automatico e diretto nei confronti dei consumatori.

² [V. provv. n. 28097, "SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024" del 13 dicembre 2022. V. in particolare i paragrafi nn. 5-59.]

³ [Invero, si segnala che i requisiti di ammissibilità dell'offerta di cui al paragrafo n. 35 delle Linee Guida sono stati modificati è stata inserita una previsione circa gli obblighi "in materia di rilevazioni degli indici d'ascolto secondo i parametri definiti dall'AGCOM, da ultimo con la delibera 194/21/CONS".]

⁴ [V. provv. n. 28097, "SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024" del 13 dicembre 2022, paragrafi nn. 60 - 85.]

IV. L'ESPERIENZA DEI CAMPIONATI ESTERI

17. Alla luce della modifica normativa intervenuta, che ha esteso la durata massima possibile dei contratti di licenza da tre a cinque anni, appare opportuno esaminare la normativa, la prassi e le condizioni competitive dei maggiori campionati nazionali delle federazioni aderenti all'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee (di seguito "UEFA")⁵.

18. Tale analisi non può prescindere dalle valutazioni espresse dalla Commissione europea (di seguito la "Commissione") in relazione alla vendita congiunta di diritti sportivi audiovisivi delle competizioni internazionali UEFA e, in particolare, della UEFA Champions League. In tale occasione, la Commissione ha autorizzato la vendita congiunta di diritti sportivi audiovisivi da parte delle associazioni calcistiche per conto delle società calcistiche (in contrapposizione alla vendita di tali diritti da parte delle società stesse), in applicazione dell'attuale articolo 101, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE") a condizione che fossero soddisfatte condizioni rigorose, proprio per mitigare il rischio di effetti di preclusione sui mercati a valle, dovuti all'esclusiva e all'accorpamento dei diritti. Tali condizioni includevano, tra le altre: la vendita di diritti sportivi audiovisivi attraverso procedure di gara aperte e trasparenti; una limitazione della durata dei diritti (di norma non superiore a tre anni); e la suddivisione dei diritti in diversi pacchetti per consentire a più concorrenti di acquisire i diritti⁶

19. A partire da tale precedente, gli Stati Membri hanno regolamentato la commercializzazione di tali diritti principalmente con due tipologie di intervento alternative (v. meglio *infra*): una valutazione dei criteri e delle condizioni di vendita centralizzata in applicazione dei criteri di esenzioni ai sensi dell'articolo 101, par. 3, del TFUE; oppure – in alternativa e fatti salvi qualsiasi interventi successivi ai sensi della normativa sulla concorrenza – tramite l'istituzione di una legge che regolamentasse i principi e introducesse vincoli per la commercializzazione dei suddetti diritti.

20. Di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche di commercializzazione dei diritti dei principali campionati calcistici europei, con particolare riferimento a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Ligue 1 – Francia

21. In Francia, la titolarità dei diritti di sfruttamento audiovisivo delle competizioni nazionali organizzate in ambito federale appartiene alla federazione interessata, ai sensi dell'articolo L. 333-1 del Codice dello Sport⁷.

La federazione calcistica francese ha trasferito – ai sensi del Codice dello Sport – i diritti di trasmissione della *Ligue 1* (campionato di prima divisione) e della *Ligue 2* (campionato di seconda divisione) ai club.

22. Per quanto riguarda il massimo campionato di calcio francese (*Ligue 1*), i termini e le condizioni per la vendita dei diritti sono regolamentati, come segue⁸:

- i diritti sono offerti in più lotti separati, il cui numero e la cui composizione devono tenere conto delle caratteristiche oggettive dei mercati in cui sono offerti per l'acquisto⁹;
- ogni lotto viene aggiudicato al candidato la cui proposta è giudicata migliore alla luce dei criteri precedentemente definiti nel bando di gara con divieto di pratiche discriminatorie;
- la Lega è obbligata a rifiutare le proposte di offerte per tutti o parte dei pacchetti e quelle che includono un eventuale supplemento di prezzo.

23. Per ciò che concerne la durata delle licenze, i contratti sono stipulati per un periodo massimo di quattro anni e sono rinnovabili solo all'interno di tale periodo, ma – in ogni caso – non possono eccedere i quattro anni previsti.

24. I pacchetti offerti variano a seconda del ciclo di commercializzazione. Attualmente i pacchetti assegnati prevedono una diversificazione per giorno della settimana, orario e *appeal* dell'incontro che conduce a una diversa numerosità di ciascun blocco di incontri e, pertanto, a un diverso valore di ciascuno di essi¹⁰. Attualmente, gli operatori aggiudicatari delle licenze in esclusiva sono Amazon e Canal+.

⁵ [Tale analisi è stata svolta anche tramite l'ausilio delle omologhe Autorità nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea e dell'Autorità della concorrenza del Regno Unito.]

⁶ [V. COMP/C.2-37.398—Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, alla sezione 8 "Condizioni e Durata dell'Esenzione". Si veda anche COMP/C-2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga).]

⁷ [In particolare, il citato articolo prevede che "le federazioni sportive, così come gli organizzatori di eventi sportivi di cui all'articolo L. 331-5, sono titolari dei diritti di sfruttamento degli eventi o delle competizioni sportive che organizzano."]

⁸ [V. Codice dello Sport della Repubblica francese agli articoli L. 333-2 e R. 333-2]

⁹ [Il Codice dello Sport individua tre mercati principali:

- il mercato per l'acquisto dei diritti di trasmissione su servizi televisivi a pagamento e in chiaro (esclusa la pay-per-view) delle partite di calcio della Ligue 1

- il mercato per l'acquisto dei diritti di trasmissione dei campionati di calcio esteri più interessanti su servizi televisivi a pagamento e in chiaro (esclusa la pay-per-view)

- il mercato per l'acquisto dei diritti di trasmissione su servizi televisivi a pagamento e gratuiti (esclusa la pay-per-view) di altre competizioni calcistiche.]

¹⁰ [V. «Décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives».]

Fußball-Bundesliga – Germania

25. Storicamente, la vendita dei diritti di trasmissione delle partite di calcio dei due principali campionati tedeschi (la 1. Bundesliga e la 2. Bundesliga) è stata regolata da tre decisioni di impegno consecutive¹¹ emesse dall'autorità di concorrenza nazionale, il Bundeskartellamt, sulla base di una valutazione preliminare della commercializzazione congiunta dei diritti da parte della Lega calcio tedesca (di seguito la "DFL"), ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

26. Gli impegni resi vincolanti per la DFL nelle decisioni hanno stabilito una durata dei diritti di trasmissione di quattro anni e non prevedono la possibilità di estendere tale periodo¹².

27. Sulla base delle summenzionate decisioni, la commercializzazione avviene tramite diversi pacchetti di partite. Per ciò che concerne il massimo campionato, gli impegni per il 2020 prevedevano quattro pacchetti così articolati:

1. tre partite il venerdì e la domenica;
2. cinque partite del sabato pomeriggio, con copertura singola;
3. le stesse cinque partite del sabato pomeriggio, ma con copertura in conferenza;
4. una partita di cartello del sabato sera; l'acquirente, in questo caso, ha la possibilità di scegliere la partita da disputare il sabato sera.

28. Dal 2016, i pacchetti a pagamento di trasmissione *live* sono in linea di principio "neutri dal punto di vista tecnologico" (ovvero *technology neutral*), ossia gli acquirenti possono sfruttare i diritti attraverso tutte le piattaforme (satellite, cavo, Over The Top - di seguito "OTT")¹³. La decisione del Bundeskartellamt del 2020 prevedeva tuttavia anche la vendita di un ulteriore pacchetto "solo OTT" che sarebbe stato messo all'asta se tutti e quattro i pacchetti di eventi a pagamento *live* fossero stati acquisiti da un unico acquirente.

29. Nello specifico, nell'ultimo ciclo di commercializzazione, il pacchetto OTT non è stato messo all'asta, in quanto i quattro pacchetti *pay live* sono stati acquistati da due diversi acquirenti, Sky Deutschland e DAZN. Telekom Deutschland ha concluso accordi con entrambi gli operatori per trasmettere i relativi match tramite il servizio Magenta TV.

Premier League – Regno Unito

30. La vendita dei diritti audiovisivi delle partite della Premier League è disciplinata dal regolamento di affiliazione della Premier League, che è un accordo tra ciascuno dei club affiliati e la Lega omonima.

La Premier League vende i propri diritti audiovisivi attraverso una procedura di gara competitiva, aperta e trasparente in cicli triennali.

31. Le regole di adesione riflettono gli impegni assunti con la Commissione nel 2006, a seguito di un procedimento avviato ai sensi dell'articolo 101¹⁴ TFUE. Mentre gli impegni presi con la Commissione europea sono terminati nel 2013, la Premier League ha continuato *sua sponte* a commercializzare i diritti in conformità con gli impegni allora assunti. In particolare, gli impegni prevedevano che la Premier League dividesse i diritti di trasmissione in pacchetti equilibrati in termini di numero di partite, che sarebbero stati messi a gara ogni tre anni e che nessuna singola società avrebbe potuto possedere i diritti di tutti i pacchetti (la c.d. "*no single buyer rule*").

32. Il regolatore nazionale delle Comunicazioni, l'Office of Communications (di seguito "Ofcom"), che, con riferimento al settore delle comunicazioni condivide i poteri di tutela della concorrenza con l'autorità nazionale preposta (la Competition and Market Authority, di seguito "CMA"), ha avviato nel 2014 un'istruttoria ai sensi della normativa nazionale e dell'articolo 101 del TFUE relativamente alla vendita dei diritti di trasmissione della Premier League¹⁵.

33. L'Ofcom ha concluso la propria istruttoria nel 2016, dopo che la Premier League ha deciso di aumentare il numero di partite disponibili per la trasmissione televisiva in diretta nel Regno Unito (a partire dall'inizio della stagione 2019/2020) e formalmente accettato di aderire alla regola del "*no single buyer*", che impedisce a una singola emittente di detenere il monopolio di tutti i diritti in gara.

34. A seguito della recente emergenza pandemica, il governo nazionale, in deroga alla prescrizione di porre a gara i diritti a cicli di tre anni e in temporanea disapplicazione della normativa sulla concorrenza, ha autorizzato la Premier League a rinnovare i propri contratti di licenza dei diritti per un ulteriore triennio, senza gara.

35. Nello specifico solo 200 delle 380 partite di una stagione di Premier League vengono trasmesse. Le emittenti possono presentare offerte per sette pacchetti di diritto esclusivo, distinti per tipo di prodotto, ovverosia per giorno della settimana e ora del calcio di inizio. Si tratta in particolare di cinque pacchetti composti da 32 partite e due composti da 20 partite.

¹¹ [Emesse nel 2012, nel 2016 e nel 2020.]

¹² [La DFL commercializza anche pacchetti di diritti diversi dalla diretta a pagamento per le partite della Bundesliga, in particolare per la copertura gratuita e a pagamento degli highlights delle partite e per un piccolo numero di partite a trasmissione non a pagamento in diretta (live free-to-air) durante l'intera stagione.]

¹³ [V. Bundeskartellamt, Entscheidung nach §32b GWB del 31 marzo 2016.]

¹⁴ [V. Commissione Europea, Case COMP/38.173 — Joint selling of the media rights to the FA Premier League, Decisione del 22 marzo 2006.]

¹⁵ [V. Ofcom, Competition Act investigation into the sale of live UK audio-visual media rights to Premier League matches del 18 novembre 2014.]

36. Le emittenti Sky (4 pacchetti, per un totale di 128 partite), BT (due pacchetti, per un totale di 52 partite) e Amazon (un pacchetto da 20 partite) sono i titolari dei diritti per l'attuale triennio di commercializzazione¹⁶.

37. Da ultimo, si segnala che durante la stagione 2020/2021, in periodo pandemico, considerata l'impossibilità per i tifosi di usufruire degli eventi sportivi presso gli stadi, la Premier League ha predisposto – in via eccezionale – un ampliamento dell'offerta di trasmissione delle proprie partite.

LaLiga – Spagna

38. In Spagna, la vendita congiunta dei diritti televisivi per le competizioni calcistiche nazionali è obbligatoria per legge dal 2015 (*Real Decreto-ley 5/2015*, di seguito il "RDL")¹⁷. Le squadre devono cedere la vendita dei diritti audiovisivi agli organizzatori (*LaLiga* spagnola per la prima e la seconda divisione e la Federazione calcistica spagnola per le altre competizioni nazionali), che metteranno all'asta i diritti ai potenziali acquirenti. Altre competizioni calcistiche che raggiungono lo status di ufficiali e professionisti saranno soggette allo stesso regime.

Secondo il RDL, la vendita congiunta dei diritti televisivi per le competizioni calcistiche nazionali da parte degli organizzatori è soggetta a una relazione obbligatoria (ma non vincolante) da parte dell'Autorità garante della concorrenza nazionale (la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, di seguito "CNMC")¹⁸. La relazione controlla che la procedura di gara sia compatibile con i requisiti sopra citati considerati nel RDL. La relazione non pregiudica l'eventuale applicazione della normativa di tutela della concorrenza in quanto è esclusivamente relativa alla compatibilità con i requisiti stabiliti dal RDL.

39. In principio, il RDL prevedeva una durata massima possibile dei contratti di licenza pari a 3 anni. Tuttavia, una recente modifica normativa ha legato la durata dei contratti al rispetto della normativa eurounitaria in materia di concorrenza¹⁹.

40. Tale modifica normativa ha consentito alla Lega nazionale di calcio spagnola di proporre la commercializzazione dei diritti di sfruttamento dei contenuti del campionato di calcio per una durata di tre, quattro o cinque stagioni, a seconda delle offerte, a partire dalla stagione 2022/2023²⁰.

41. Al riguardo, nel relativo parere, la CNMC ha rilevato che i precedenti in materia di diritto della concorrenza a livello nazionale e dell'Unione Europea hanno stabilito che la durata dei contratti superiore ai tre anni non è generalmente giustificata a causa dei suoi possibili effetti lesivi sulla concorrenza.

42. Per queste ragioni, la CNMC ha valutato la proposta della Liga spagnola quale non conforme ai requisiti stabiliti dal dettato normativo del RDL in alcuni aspetti, formulando alcune raccomandazioni, tra cui l'invito a ridurre la durata dei contratti per favorire una maggiore concorrenza, evitando la chiusura del mercato per un numero considerevole di anni, in modo da limitare la possibilità di presentare offerte per un periodo superiore ai tre anni²¹.

43. Da ultimo, appare opportuno rilevare che nella gara per l'assegnazione dei diritti, la Liga ha previsto diversi pacchetti di gare ad assegnazione esclusiva, prevedendo, per alcuni di essi, alcune allocazioni alternative del numero di partite²², rappresentati nella Figura 1 che segue.

¹⁶ [I diritti di trasmissioni degli highlights invece sono appannaggio dell'emittente BBC.]

¹⁷ [V. *Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.*]

¹⁸ [V. *si vedano gli articoli 4.3 e 4.5 del citato RDL 5/2015.*]

¹⁹ [V. *art. 4.4.f del RDL, come modificato in data 14 luglio 2021: "La duración de los contratos de comercialización se supeditará a las normas de competencia de la Unión Europea.*

Esta modificación será operativa para la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales objeto de comercialización centralizada que se aprueben a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril."]

²⁰ [V. *la proposta della Liga Nacional de Fútbol Profesional del 21 settembre 2021 sintetizzata nel "Informe sobre la propuesta de la Liga Nacional de Fútbol Profesional para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga en España (primera división) a partir de la temporada 2022/2023 por una duración de tres, cuatro o cinco temporadas, según las ofertas" (INF/DC/116/21).*]

²¹ [V. *INF/DC/116/21: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL - ÁMBITO NACIONAL del 19 ottobre 2021, nella sezione conclusiva: "Vistos los documentos de bases para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales en España del Campeonato Nacional de Liga en España (Primera División) a partir de la temporada 2022/2023, [...] la CNMC concluye que no cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015 en determinados aspectos. Con el fin de adecuar las propuestas de comercialización sometidas a informe a la norma y a los principios de competencia, la LNFP debería:*

- *Eliminar la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas.[...].*]

²² [V. *"Commercialisation of audiovisual rights of the SPANISH FOOTBALL LEAGUE IN SPAIN" del 3 novembre 2021, alla sezione 2.2 "Description of the Packages subject matter of the Procedure", dove, ad esempio, per il pacchetto D (ma anche per i pacchetti B e C) è possibile offrire per due tipi di configurazioni alternative. In particolare, il pacchetto D è composto da due pacchetti distinti, D1 e D2 composti da cinque partite al giorno, in diretta e in esclusiva, da assegnare a due distinti operatori, mentre D bis include in aggiunta ai due pacchetti di cui sopra (rinominati D1bis e D2bis) il pacchetto D3 bis (tre giornate comprensive di dieci partite a giornata, in diretta e in esclusiva).]*

Figura 1: tipologia di pacchetti posti a gara da LaLiga

numero di eventi in diretta e in esclusiva	Pacchetto A		Pacchetto B		Pacchetto B bis			Pacchetto C		Pacchetto C bis			Pacchetto D		Pacchetto D bis		
	A1	A2	B1	B2	B1 bis	B2 bis	B3 bis	C1	C2	C1 bis	C2 bis	C3 bis	D1	D2	D1 bis	D2 bis	D3 bis
8 partite per giornata	1 partita per giornata	9 partite per giornata	1 partita per giornata	9 partite per giornata	1 partita per giornata	3 giornate, da 10 partite ciascuna	7 partite per giornata	3 partite per giornata	7 partite per giornata	3 partite per giornata	3 giornate, da 10 partite ciascuna	5 partite per giornata	3 giornate, da 10 partite ciascuna				

Fonte: LaLiga

44. In questa maniera è stata modulata l'offerta in modo da favorire il numero degli operatori concorrenti partecipanti alla gara. In particolare, per la stagione in corso, e fino alla stagione 2026/27, sono stati assegnati i pacchetti di tipologia Dbis a due operatori: Telefónica (pacchetti D1bis e D3bis); DAZN (il rimanente pacchetto D2bis).

45. Telefónica ha in seguito raggiunto un accordo con DAZN per accedere alle sue partite, in modo da poter trasmettere tutte le partite per le prossime stagioni. Un terzo operatore, Orange, ha raggiunto un accordo con DAZN per l'accesso sia alle partite di DAZN che a quelle di Telefónica attraverso il prezzo regolamentato offerto da tale operatore nell'ambito degli impegni della concentrazione tra Telefónica e DTS²³. Pertanto anche Orange trasmette tutte le partite de LaLiga per la stagione 2022/23²⁴.

Altri campionati nazionali degli Stati Membri

46. Con riferimento agli altri campionati nazionali dell'Unione Europea, il Portogallo è l'unico Stato Membro che si è recentemente dotato di una normativa nazionale in materia di vendita dei diritti sportivi²⁵, mentre alcuni Stati Membri hanno esaminato la vendita dei diritti sportivi ai sensi della normativa sulla concorrenza²⁶. In alcuni casi, come ad esempio in Irlanda, i diritti sono appannaggio dell'operatore televisivo pubblico.

47. In generale, con riferimento ai campionati nazionali degli altri Stati Membri²⁷, fatta eccezione per il Belgio (5 stagioni, con la possibilità di rinnovo di un anno), la Bulgaria (6 stagioni), la licenza di trasmissione esclusiva degli eventi delle competizioni nazionali non eccede i quattro anni, per quanto siano previste alcune limitate estensioni della durata.

V. VALUTAZIONI

Considerazioni preliminari

48. L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

49. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

50. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LNPA considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri²⁸. Essa, oltre a ricomprendere espressamente *"l'utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di*

²³ [V. CNMC, procedimento C/0612/14: TELEFÓNICA/DTS, provvedimento del 22 aprile 2015.]

²⁴ [Infine, è opportuno ricordare che il RDL stabilisce l'obbligo di non discriminazione tra operatori. Ciononostante, alcune gare riservano pacchetti a operatori specifici (ad esempio, operatori di pay TV). La CNMC ha raccomandato nei suoi pareri che i pacchetti siano aperti a qualsiasi operatore (ad esempio, sia agli operatori della televisione in chiaro che a quelli della televisione a pagamento). L'unica eccezione è l'obbligo di trasmettere in chiaro eventi di interesse generale secondo la legge sui programmi audiovisivi. Attualmente questa previsione include una partita per giornata della Liga spagnola, nonché le semifinali e la finale e della Coppa di Spagna.]

²⁵ [V. Decreto-Lei n.º 22-B/2021 de 22 de março, dal titolo "Determina a titularidade de direitos de transmissão dos campeonatos de futebol das I e II Ligas e estabelece regras relativas à sua comercialização".]

²⁶ [V. ad esempio i Paesi Bassi, la Danimarca e il Lussemburgo.]

²⁷ [In particolare: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia.]

²⁸ ["Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività" (lettera o), numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti *betting*.

51. Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 24 febbraio 2023, ritenendo opportuno ricordare che laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni o comunque adottino condotte tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione dei diritti oltre che nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che la Legge n. 287/1990 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") le conferiscono.

52. In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri (articolo 6, comma 6).

53. All'uopo, le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso dalla LNPA, tenendo conto delle principali osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica e più in generale delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate dalla LNPA, nonché dell'esperienza maturata nei principali campionati nazionali delle federazione aderenti all'UEFA.

54. Con riguardo a un'altra ipotesi di commercializzazione dei diritti audiovisivi, quale la realizzazione di un canale tematico diretto della LNPA, allo stato formulata come alternativa nelle Linee Guida rispetto alla distribuzione dei contenuti attraverso l'assegnazione a licenziatari terzi, si rileva che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008, essa esula dalla valutazione da operare in sede di esame delle Linee Guida.

55. Si osserva che la predetta disposizione, lungi dal configurare un carattere preferenziale a una forma distributiva indiretta, come paventato nei contributi pervenuti, si limita a stabilire che *"nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma"*. Ciò posto, non si rinviene allo stato alcuna disposizione nelle Linee Guida che si ponga in contrasto con i principi indicati nell'articolo 13, limitandosi al punto 45 a fare riferimento alla mera circostanza fattuale della mancata assegnazione dei diritti a un soggetto terzo.

56. Pertanto tale ipotesi non è allo stato oggetto della presente valutazione. Come accennato, resta invece impregiudicata la valutazione ai sensi della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") del contenuto dei contratti di distribuzione che la LNPA eventualmente porrà in essere con gli operatori interessati.

57. In merito ai costi di accesso al segnale, agli *standard* qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

Le dinamiche competitive in tema di commercializzazione dei diritti calcistici

58. In primo luogo, ai fini della valutazione del contenuto delle Linee Guida in oggetto, si richiamano le considerazioni sull'attuale stato delle dinamiche competitive fra gli operatori che hanno commercializzato i diritti audiovisivi in esame nel triennio 2021-2024, sia in merito alle nuove tecnologie implementate nel ciclo di commercializzazione in corso, sia in termini delle preferenze dei consumatori con riferimento ai servizi offerti²⁹.

59. Ciò premesso, considerato il carattere di contenuto *premium* dei diritti sportivi per la programmazione delle tv a pagamento e il contesto di sviluppo particolarmente delicato della rete a banda larga e ultralarga, appare indispensabile garantire lo svolgimento di dinamiche competitive virtuose della domanda di servizi per gli operatori attivi in tale comparto, tenuto conto che la disponibilità dei contenuti audiovisivi del massimo campionato di calcio

2) *la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;*

3) *la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;*

4) *il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;*

5) *la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;*

6) *l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;*

7) *la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo".]*

²⁹ [V. provv. n. 28097, "SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024" del 13 dicembre 2022, paragrafi n. 118 e 119.]

nazionale ha potuto rappresentare una importante leva commerciale anche per la commercializzazione dei servizi di connettività, limitata soltanto a taluni operatori.

60. Alla luce di tali circostanze è necessario segnalare nuovamente che l'articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in primo luogo in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA. Tale raccomandazione appare rafforzata alla luce dell'esperienza maturata dai principali campionati esteri, caratterizzati dalla presenza di operatori licenziatari attivi su una o più piattaforme, tali da ampliare l'offerta di fruizione degli eventi per una maggiore e più completa platea di consumatori.

61. In generale, come già rilevato, la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l'effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio. Ciò determina un beneficio non solo a favore dei consumatori in termini di abbassamento dei prezzi di fruizione del servizio, ma anche della stessa LNPA, che potrebbe ricevere richieste di assegnazione al rialzo da parte di diversi operatori anche laddove intenda operare una distribuzione diretta.

62. Infine, si auspica nuovamente che l'assegnazione possa permettere la creazione di offerte all'ingrosso – che siano disponibili contemporaneamente su più piattaforme e più operatori *pay-tv* – tramite l'assegnazione a soggetti non verticalmente integrati o mediante la commercializzazione diretta agli utenti, utilizzando i servizi tecnici delle piattaforme esistenti.

I pacchetti e la loro articolazione

63. In ordine ai pacchetti e alla loro articolazione, si confermano le previsioni già espresse con delibera del 13 dicembre 2022.

64. Con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti previsti, la lettera ii) del punto 23, applicabile alle trasmissioni integrali destinate tanto a utenti domestici del Campionato di Serie A quanto a soggetti attivi nell'esercizio di attività di intrattenimento in locali commerciali, prevede due criteri di determinazione dell'equilibrio dei pacchetti:

a) criterio quantitativo: il pacchetto più piccolo include almeno un quarto delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita;

b) criterio qualitativo: il pacchetto più piccolo include gare giocate in finestra oraria singola (dalle ore 18.00 in poi) nell'arco del Campionato in numero pari almeno alla metà delle gare contenute in tale pacchetto.

65. Inoltre, in caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita mista si prevede che la commercializzazione degli eventi includa un numero minimo di tre pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale delle gare. Le piattaforme vengono suddivise in tre fasce (I. satellitare; II. digitale terrestre; III. *Internet* e rimanenti piattaforme). Oltre al divieto posto dalla cosiddetta *no single buyer rule*, con riguardo ai pacchetti formati per prodotto, la commercializzazione degli eventi include minimo due pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

66. Si ritiene che tali criteri – sebbene caratterizzati da un certo livello di dettaglio – non consentono in questa fase di apprezzare l'effettivo equilibrio che si verrà a determinare in sede di predisposizione dei pacchetti e, dunque, di poter verificare in concreto la conformità dei pacchetti, che saranno definiti in sede di invito a offrire, al citato articolo 8 del Decreto Melandri. Infatti, tale equilibrio non dipende esclusivamente dal numero di pacchetti e dal numero di eventi ricompreso in ciascun pacchetto, ma anche dalle squadre partecipanti a ciascun evento, dalle fasce orarie di trasmissione, dall'eventuale presenza di partite in più pacchetti.

67. Pertanto, in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato allo scopo di favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

68. Al riguardo, come anche rilevato in precedenti interventi³⁰, l'Autorità ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della *pay-tv*, permettendo a più operatori *pay-tv* di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, e accentuando la sostituibilità – e quindi la concorrenza – tra operatori *pay-tv*, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi.

69. In sede di predisposizione degli inviti a offrire, tale obiettivo può essere raggiunto mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso un'eliminazione delle esclusive con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi. Al fine di ampliare il numero degli

³⁰ [Provvedimento n. 24879 del 9 aprile 2014, caso SR21 – Lega Calcio Serie A-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, paragrafi nn. 56, 57 (Bollettino n. 19 del 12 maggio 2014) e provvedimento n. 20034 del 1° luglio 2009, caso SR9 – Lega Calcio-Linee Guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013.]

operatori rileva altresì l'assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati e l'obbligo di predisposizione di offerte di canali all'ingrosso per gli assegnatari.

70. Tali considerazioni sono con maggior forza avvalorate dal confronto con le principali esperienze dei maggiori campionati calcistici a livello europeo (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), nei quali coesistono più operatori in possesso di un numero variabile di pacchetti e che prevedono, in alcuni casi, quali Germania e Spagna, possibilità di co-esclusiva tali da ampliare la platea di consumatori che possono fruire della visione degli eventi, in modo da ridurre la portata di limitazione della concorrenza derivante dall'assegnazione di licenze esclusive.

71. Si rileva inoltre, al riguardo, una maggiore variabilità dei pacchetti – nelle esperienze con le quali si è prodotto il confronto – sia per ciò che concerne il numero di eventi compresi in ciascun pacchetto, sia con riferimento alla tipologia.

Procedure di assegnazione

72. In ordine alle regole di gara, si conferma che nel complesso le Linee Guida non presentano profili di criticità. Permangono alcune previsioni suscettibili di essere meglio chiarite in sede di formulazione degli inviti a offrire da parte della LNPA, principalmente con riferimento all'assegnazione dei diritti relativi alla visione delle competizioni nel territorio nazionale e dei c.d. diritti internazionali.

73. Alla luce delle specifiche modalità di vendita, con l'aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l'offerta valida più alta senza che vi sia un'influenza delle altre offerte presentate nell'aggiudicazione, si ritiene possibile ammettere il solo criterio del controllo, sebbene esteso anche al controllo di fatto, come motivo di esclusione dell'offerta. Tuttavia, si ritiene necessario che le situazioni di collegamento tali da ricondurre due offerte al medesimo centro decisionale rilevino ai fini dell'ammissibilità delle offerte alla procedura di gara.

La durata dei cicli di commercializzazione

74. In merito alla durata di cicli di commercializzazione superiori a tre stagioni appare opportuno esprimere alcune considerazioni.

75. In primo luogo, appare opportuno rilevare che una durata massima di cinque stagioni non risulta prevista nelle normative – per molti versi similari al Decreto Melandri – adottate da Francia e Spagna (v. *supra*).

76. Più in generale, fatte salve le esperienze di alcuni campionati nazionali dal limitato *appeal* (v. gli esempi *supra*), le licenze di trasmissione esclusiva prevedono durate limitate a un massimo di tre (vedi in particolare la Premier League) o quattro stagioni (la Bundesliga e la Ligue 1), e sono caratterizzati dalla presenza di operatori terzi attivi anche in regime di co-esclusiva (v. Bundesliga e LaLiga).

77. In questo senso, la possibilità di una commercializzazione dei diritti in oggetto per una durata di cinque anni – sebbene conforme alla novellata normativa di settore – non appare essere stata adeguatamente recepita dalla proposta di Linee Guida da parte della LNPA, che non ha inteso aggiornare in alcuna maniera il testo già proposto in precedenza, pur in presenza di una situazione nuova – e per alcuni aspetti unica – nel panorama della trasmissione dei maggiori campionati nazionali di maggior importanza. Parimenti, non risultano recepite le osservazioni già espresse dall'Autorità nel proprio provvedimento del 13 dicembre 2022.

78. Al riguardo, l'eventuale assegnazione di pacchetti di trasmissione esclusiva per cicli di stagione superiori ai tre anni non appare idonea a favorire un sano contesto competitivo sia nell'ottica della remuneratività dell'assegnazione, sia, e con maggior forza, nell'ottica della qualità e fruibilità dei servizi di trasmissione, qualora permangano per gli operatori condizioni di assegnazione in esclusiva.

79. La stessa esperienza spagnola ha previsto la possibilità di commercializzazioni dei diritti per durate diverse a seconda delle offerte presentate, in modo da massimizzarne sia il valore economico dei diritti, e al contempo aumentare la fruibilità dei contenuti audiovisivi, tramite anche un maggiore dettaglio e modulazione dei pacchetti previsti, secondo opzioni maggiormente frammentate e mutualmente alternative tra loro.

80. Infatti, con riferimento a LaLiga, la durata della commercializzazione dei diritti è stata posta a gara con tre differenti possibili cicli (a tre, a quattro, a cinque stagioni) da assegnare a seconda del valore e della qualità delle offerte pervenute. Una durata superiore a tre stagioni – segnalata dall'Autorità di concorrenza spagnola quale potenzialmente lesiva del contesto competitivo – appare quindi mitigata in alcuni aspetti dalla riduzione della portata dell'esclusività della trasmissione e dalla presenza di operatori qualificati in grado di poter formulare una offerta completa e competitiva ai consumatori.

81. Pertanto, come già affermato in occasione della valutazione delle precedenti Linee Guida, e a maggior ragione in un contesto di ampliamento della durata dei diritti in oggetto, appare opportuno che la LNPA si adoperi per favorire la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la rimozione di condizione di esclusiva o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, aggravati da vincoli con durata pluriennale, in modo da favorire la concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo, sulla qualità e innovazione del servizio.

82. Anche alla luce delle esperienze estere summenzionate, un sistema così articolato appare idoneo a beneficiare i consumatori in termini di riduzione dei prezzi di fruizione del servizio, ma al contempo risulta favorevole alla LNPA che potrebbe incrementare la redditività per ciascuna stagione oggetto di commercializzazione, tramite una maggiore frammentazione dei diritti e la formulazione di pacchetti di interesse di un ampio numero di operatori.

83. Al riguardo, l'esperienza dei maggiori campionati esteri dimostra che solo il confronto competitivo tra più operatori – anche ove attivi su distinte piattaforme (televisiva, satellitare, internet) – per cicli di commercializzazione

limitati (e comunque non superiori a tre o quattro anni) rappresenta un imprescindibile strumento di sviluppo tecnologico. Infine, in linea anche con la giurisprudenza eurounitaria in materia, si sottolinea che la previsione di contratti in esclusiva di lunga durata – in costanza di diritti di esclusiva – può essere idonea a limitare i miglioramenti tecnologici nella produzione e fruizione dei servizi in oggetto, in maniera tale da pregiudicare eventuali dinamiche di innovazione, a scapito dei consumatori.

84. Per queste ragioni, si ritiene che ove la LNPA volesse procedere alla commercializzazione dei propri diritti per un ciclo superiore ai tre anni, la corrispondente gara dovrebbe prevedere l'eliminazione degli ambiti di trasmissione esclusiva, tramite la formulazione di pacchetti di eventi che consentano a più operatori di trasmettere – per lo meno con riferimento ad una ampia parte delle licenze – gli stessi eventi, come accade peraltro nei maggiori campionati esteri, quali ad esempio per la Bundesliga o LaLiga.

Conclusioni

85. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità ai sensi della predetta disciplina, della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenga alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO che, in relazione agli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, le Linee Guida dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate, affinché siano pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella versione da ultimo comunicata in data 24 febbraio 2023, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027- 2027/2028 - 2028/2029: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli